



Federazione Italiana Giuoco Calcio
Lega Nazionale Dilettanti

COMITATO REGIONALE LAZIO

Via Tiburtina 1072 – 00156 Roma
Tel. 06 416031 (centralino) – Fax 06 41217815
Indirizzo internet: lazio.lnd.it
E-mail: crlnd.lazio01@figc.it

Stagione Sportiva 2019-2020

Comunicato Ufficiale N°361 del 17/07/2020

Per il 30/06/2020

Attività di Lega Nazionale Dilettanti

MOTIVAZIONI CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE

Si da atto che la Corte Sportiva d'Appello Territoriale, nella riunione del 25 giugno 2020 ha adottato le seguenti decisioni:

I° COLLEGIO

Presidente: LIVIO PROIETTI
Componenti: FRANCESCO ESPOSITO, ALESSANDRO DI MATTIA, ALDO GOLDONI,
LIVIO ZACCAGNINI

73) RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÀ A.S.D. COLLI ALBANI CALCIO A 5 AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI PERDITA DELLA GARA ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALI DI ROMA CON C.U. N.99 C5 DEL 26/02/2020 (Gara: ARCA POLISPORTIVA – COLLI ALBANI CALCIO A 5 del 21/02/2020 – Campionato Calcio a 5 Serie D Roma)

Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n.348 del 26/06/2020

La Corte Sportiva di Appello Territoriale;

Visto il reclamo in epigrafe;

Esaminati gli atti ufficiali;

Ascoltata come da richiesta la società interessata;

La società ASD Colli Albani proponeva reclamo avverso la sanzione comminata dal Giudice Sportivo della Delegazione Provinciale di Roma, relativamente alla punizione sportiva della perdita della gara; in particolar modo la reclamante, preliminarmente, evidenziava nel proprio scritto difensivo che l'atmosfera trovata al loro arrivo al campo era già particolare in quanto presente un numero di poliziotti e di mezzi, considerato abnorme per una partita di serie D di calcio a 5.

Non solo, veniva altresì evidenziato che il direttore di gara designato per dirigere l'incontro era lo stesso della settimana precedente.

In merito ai fatti di cui alla sanzione comminata, imputabile ad una rissa tra i componenti di entrambe le squadre, nella ricostruzione fatta dalla reclamante emergerebbero del caso

responsabilità di entrambe le compagini presenti sul terreno di gioco e non solo della ASD Colli Albani.

Tutto quanto sopra descritto veniva ribadito in sede di audizione dalla stessa società che chiedeva pertanto la possibilità di proseguire la gara per i minuti rimanenti ovvero, in subordine, di assegnare la sconfitta ad entrambe le società, in quanto responsabili allo stesso modo, ai sensi di quanto previsto dall'art.10, comma 3 del C.G.S..

La Corte Sportiva d'Appello Territoriale, letti attentamente gli atti di gara, il reclamo ed il verbale di audizione, ritiene di poter accogliere parzialmente il reclamo.

Quest'organo giudicante difatti ritiene che quanto riportato nel supplemento di referto dal direttore di gara, chiaro e dettagliato nei contenuti e nella sequenza temporale, nonché preciso nell'individuare come partecipanti alla rissa calciatori di entrambe le squadre, e non solo calciatori tesserati per la società ASD Colli Albani ("all'improvviso si è scatenata una rissa generale tra i vari calciatori che mi ha costretto a sospendere l'incontro definitivamente"), permette di ricostruire con precisione quanto accaduto e pertanto ritiene che la responsabilità di quanto accaduto sul terreno di gioco, tanto grave da far giustamente sospendere l'incontro al direttore di gara, sia da attribuire ad entrambe le società, indipendentemente dal numero di calciatori poi squalificati di una o dell'altra squadra.

Tutto ciò premesso pertanto, questa Corte

DELIBERA

Di accogliere parzialmente il reclamo e, per l'effetto, di comminare la punizione sportiva della perdita della gara ad entrambe le società con il punteggio di 0 – 6.

Il contributo va restituito.

IL RELATORE

F.to Aldo Goldoni

IL PRESIDENTE

F.to Livio Proietti

Si dà atto che la Corte Sportiva d'Appello Territoriale, nella riunione del 9 luglio 2020 ha adottato le seguenti decisioni:

I° COLLEGIO

Presidente: ALDO GOLDONI
Componenti: ALESSANDRO DI MATTIA, LIVIO ZACCAGNINI

78) RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÀ A.S.D. SPORTING ARICCIA AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI AMMENDA DI EURO 200,00, INIBIZIONE A CARICO DEL DIRIGENTE ROSATI FABIO FINO AL 20/03/2020, A CARICO DEL DIRIGENTE QUARANTA GIUSEPPE FINO AL 6/03/2020 E SQUALIFICA A CARICO DEL CALCIATORE PALAZZI SIMONE PER 10 GARE ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI ROMA CON C.U. N.82 LND DEL 27/02/2020
(Gara: SPORTING ARICCIA – LIBERI NANTES A.S.D. del 22/02/2020 – Campionato Terza Categoria Roma)

Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n.359 del 10/07/2020

La Corte Sportiva di Appello Territoriale; Visto il reclamo in epigrafe;
Esaminati gli atti ufficiali; Ascoltata come da richiesta la società interessata;
La società Sporting Ariccia proponeva reclamo avverso le sanzioni comminate dal giudice di prime cure come riportate in epigrafe. Nel proprio scritto difensivo la reclamante provvedeva a ricostruire quanto accaduto sul terreno di gioco evidenziando che a parer loro il direttore di gara non abbia avuto la serenità giusta per valutare quanto capitato. In particolare per quanto attiene ai comportamenti dei due dirigenti coinvolti, Rosati e Quaranta, entrambi non avrebbero né avvicinato né tantomeno offeso il direttore di gara. Il calciatore Palazzi Simone non si sarebbe mai permesso di rivolgere insulti di stampo razziale ad un avversario ed il pubblico presente, peraltro genitori di ragazzi che avevano terminato l'incontro sul campo vicino, seppure abbia rivolto apprezzamenti polemici sull'operato dell'arbitro non sarebbe mai trascorso in comportamenti o frasi di stampo razzista. La Corte, letti attentamente gli atti di gara, il referto arbitrale e il reclamo nonché la comunicazione inviata a mezzo posta elettronica dal Presidente della Liberi Nantes, ritiene preliminarmente inammissibile il reclamo avverso le inibizioni comminate ai dirigenti Rosati e Quaranta in quanto inferiori al mese. Per quanto concerne il calciatore Palazzi Simone ritiene che quanto riportato nel referto dal direttore di gara sia corretto nel riportare quanto accaduto e pertanto la sanzione comminata dal giudice sportivo vada confermata. La misura dell'ammenda, comminata in base al comportamento scorretto e reiterato tenuto dal pubblico presente dello Sporting Ariccia, anche alla luce della comunicazione inviata dal Presidente della Liberi Nantes possa essere lievemente ridotta. Tutto ciò premesso

DELIBERA

Di dichiarare inammissibile il reclamo, relativamente alle squalifiche a carico dei dirigenti Fabio Rosati e Giuseppe Quaranta.
Di accogliere parzialmente il reclamo, riducendo l'ammenda ad euro 150,00, confermando altresì la rimanente decisione impugnata.
Il contributo va restituito.

IL PRESIDENTE RELATORE
F.to Aldo Goldoni

IL PRESIDENTE
F.to Aldo Goldoni

Publicato in Roma il 17 luglio 2020

IL SEGRETARIO
Claudio Galieti

IL PRESIDENTE
Melchiorre Zarelli